

CONVENZIONE

ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152)

TRA

L'Istituto di Patronato e di assistenza sociale E.N.A.P.A., organo di assistenza sociale promosso dalla Confagricoltura, codice fiscale 97086960586, con sede legale in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 101, in persona del suo Presidente legale rappresentante pro-tempore Dr. Arellio Donato FUSCO, nato a Brindisi il 20/09/1955 e residente a Brindisi in Via G. Tarantini n. 52

(di seguito denominato brevemente ENAPA)


E

BNT Banca S.p.A., con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi 16 - Capitale Sociale € 31.315.321,00 i.v. - C.F./P. IVA/Registro Imprese di Sondrio n. 03944450968 - R.E.A. di Sondrio n. 76607, iscritta all'Albo Banche al n. 5595 - Codice ABI 3269.8, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, appartenente al Gruppo Banca Popolare di Sondrio e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., rappresentata da Umberto Seretti, nato il 20/02/1959 a Milano, nella sua qualità di Consigliere Delegato, dotati dei necessari poteri;

(di seguito denominata BNT)

PREMESSO CHE

- a) Ai sensi della legge 30 marzo 2001 n. 152, ENAPA è persona giuridica di diritto privato che svolge un servizio di pubblica utilità e che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela posta in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità eco-sociali;
- b) Secondo il disposto dell'art. 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001 n. 152, come modificato dall'art. 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014 n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività dettagliatamente elencate, diverse da quelle ammesse al finanziamento di cui all'art. 13 della stessa legge 152/2001;
- c) Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), della legge 152/2001, gli Istituti di patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;



- d) BNT è una banca autorizzata allo svolgimento dell'attività bancaria, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5595;
- e) Le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore dei clienti BNT che appartengono alle seguenti categorie di soggetti:
- Pensionati
 - Lavoratori dipendenti pubblici e privati
- f) ENAPA e BNT hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al medesimo art. 10, comma 1, lettera. a), anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione BNT ed ENAPA convengono di collaborare per fornire ai clienti BNT di cui alla precedente lettera E) le attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative nelle materie previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, fermo restando quanto previsto dall'art. 2229 del codice civile:

- a) Obis M
- b) Cedolino pensione
- c) Certificazione unica (CU)
- d) Estratto contributi previdenziali

Articolo 2

Modalità di svolgimento delle attività

1. BNT si impegna a indirizzare verso gli uffici di ENAPA i propri clienti che hanno necessità delle pratiche di cui all'articolo 1.
2. ENAPA svolge le attività indicate nell'art. 1 tramite la propria struttura nazionale e territoriale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e previo rilascio da parte dell'interessato di idonea delega.
3. ENAPA fornisce ai clienti BNT le attività di cui all'articolo 1 senza esigere da essi alcun contributo. Il servizio è svolto secondo le modalità operative ed i livelli di servizio specificati nell'allegato operativo (All. 2) che costituisce parte integrante della presente convenzione).
4. ENAPA espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.

5. ENAPA impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.
6. ENAPA è tenuto a fornire, nei limiti del suo ruolo istituzionale e delle attività da esso svolte in base alla legge, informazioni e chiarimenti richiesti all'utenza in merito ai servizi di cui all'articolo 1.
7. ENAPA è tenuto a fornire a BNT aggiornamenti sulle attività svolte in attuazione del presente accordo.
8. ENAPA si impegna a conservare ai propri atti e, dietro richiesta, a esibire a BNT la delega ricevuta da parte degli utenti, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 3

Rimborso spese

1. Le attività di cui all'articolo 1, sono fornite da ENAPA senza scopo di lucro.
2. BNT concede ad ENAPA un mero rimborso spese a copertura parziale dei costi da esso sostenuti, secondo le modalità riportate nella scheda tecnica in allegato alla presente convenzione (Allegato 2, che costituisce parte integrante della presente convenzione).
3. Il rimborso dei costi avviene trimestralmente sulla base dei dati risultanti dalle procedure informatizzate di ENAPA.
4. I criteri per definire e calcolare il rimborso spese sono determinati in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle attività oggetto della convenzione con riferimento ai parametri o agli indicatori oggettivi individuati.
5. Decorso un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione ENAPA, anche a seguito di verifica con BNT, si riserva di valutare la revisione degli importi di cui in tabella, tenuto conto dell'andamento e del monitoraggio delle attività svolte.

Articolo 4

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata annuale e si intende rinnovata con il consenso esplicito delle parti, salvo disdetta da comunicarsi entro 60 giorni dalla scadenza.

Articolo 5

Responsabilità

SA

ENAPA si impegna a manlevare e tenere indenne BNT da qualsivoglia danno, responsabilità, azione dei danni provocati da errori materiali o da inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'art. 1 della presente convenzione.

Articolo 6

Recesso

Fermo restando l'art. 4, entrambe le parti possono recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione. Esso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno 60 giorni.

Articolo 7

Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

E' vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Articolo 8

Trattamento dei dati personali

BNT e ENAPA, in relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti i servizi oggetto della presente convenzione, dichiarano di essere ciascuno titolare autonomo dei dati trattati nello svolgimento dei rispettivi compiti attribuiti sulla base della presente convenzione.

BNT e ENAPA si impegnano a rispettare, per quanto di competenza, la normativa europea e nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Reg. (CE) n.2016/679/UE e al Codice della Privacy (D. Lgs. 2003, n. 196 così come da ultimo novellato dal D. Lgs. 2018, n. 101).

Ciascun titolare, per quanto di competenza e in relazione al trattamento dei dati effettuato, collaborerà al fine di consentire in ogni momento agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli artt. dal 15 al 21 del Reg. (CE) N° 2016/679/UE.

I titolari saranno responsabili ciascuno per il trattamento di competenza.

Articolo 9

Pubblicazione e comunicazione della convenzione

ENAPA pubblica sul proprio sito istituzionale – www.enapa.it - e comunica la presente convenzione nei modi e nei termini indicati nel D.M. 16 settembre 2015, pubblicato in G.U. n. 265 del 13.11.2015

AA
ll

Articolo 10

Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra ENAPA e BNT nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Articolo 11


Registrazione

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Istituto di Patronato E.N.A.P.A.

BNT - Banca della Nuova Terra



08 AGO. 2019



Allegato 1 – modalità operative e livelli di servizio

I potenziali clienti di BNT che vengono indirizzati a ENAPA per la fruizione gratuita dei servizi oggetto della convenzione ricevono e sottoscrivono la seguente modulistica:

- Mandato di assistenza e rappresentanza
- Informativa privacy e modulo di consenso

Gli operatori BNT, già nominati collaboratori volontari ENAPA, una volta acquisita la suddetta documentazione debitamente sottoscritta dal potenziale cliente, anche per il tramite dei propri distributori, trasmette tali documenti a ENAPA presso la Sede Centrale a mezzo di posta elettronica all'indirizzo bnt@enapa.it.

Le richieste possono essere trasmesse ad ENAPA da parte della seguente lista di addetti, appartenenti sia a BNT che a Banca Popolare di Sondrio, nella sua qualità di distributore di BNT:

A: Alessandro Cesarini <alessandro.cesarini@bancanuovaterra.it>; Alessandro Reggio <alessandro.reggio@bancanuovaterra.it>; Andrea Brandolese <andrea.brandolese@bancanuovaterra.it>; Andrea Croci <andrea.croci@popso.it>; Calogero Paterna <calogero.paterna@bancanuovaterra.it>; Cinzia Fichera <cinzia.fichera@bancanuovaterra.it>; Damiano Bragazzi <damiano.bragazzi@popso.it>; Daniele Corti <daniele.corti@popso.it>; Davide Colombo <davide1.colombo@popso.it>; Emanuele Porta <emanuele.porta@popso.it>; Federico Avarino <federico.avarino@popso.it>; Ivan Rossatti <ivan.rossatti@popso.it>; Lorenzo Felisari <lorenzo.felisari@popso.it>; Luca Santinon <luca.santinon@popso.it>; Massimiliano Capizzi <massimiliano.capizzi@bancanuovaterra.it>; Nicola Maggiari <nicola.maggiari@popso.it>; Paolo Samiolo <paolo.samiolo@popso.it>; Pasqualino Carrozzino <pasqualino.carrozzino@bancanuovaterra.it>; Sandra Catrisano <sandra.catrisano@popso.it>; Stefano Bellan <stefano.bellan@popso.it>.

A fronte della ricezione della richiesta di erogazione dei servizi sulla base della documentazione sopra indicata, ENAPA provvede ad evadere la richiesta:

- nello stesso giorno lavorativo in cui è stata trasmessa se l'invio è avvenuto entro le ore 12;
- entro le ore 13 del giorno lavorativo successivo se la richiesta è stata trasmessa successivamente alle ore 12.

Nel caso in cui la richiesta inviata da BNT risulti irregolare, per documentazione insufficiente o non correttamente compilata, ENAPA provvederà a segnalare tale irregolarità e a richiedere le necessarie integrazioni entro i medesimi tempi sopra indicati.

I tempi di evasione sopra indicati si intendono a partire dalla trasmissione di una richiesta regolare o dalla data in cui siano state integrate le eventuali irregolarità segnalate da ENAPA.

DD
4

Allegato 2 – Scheda tecnica per la determinazione del rimborso delle spese di cui all'art. 3.

Ai fini della determinazione del costo per le singole attività previste in convenzione (articolo 1), è stato preso a parametro di riferimento l'unità di costo orario relativa ad un impiegato del Patronato ENAPA con qualifica livello 10 (€ 21,05).

L'importo del rimborso spese della singola attività è stato, di conseguenza, calcolato dividendo il costo orario sopra indicato, per il tempo medio stimato per gestire il flusso di lavoro di ciascuna tipologia di attività.

Per la richiesta di più documenti da parte dello stesso soggetto viene indicato un costo complessivo forfettario.

ATTIVITA'	TEMPO STIMATO (in minuti)	IMPORTO RIMBORSO SPESE
a) Obis M	14	€ 5,00
b) Cedolino pensione	14	€ 5,00
c) Certificazione unica (CU)	14	€ 5,00
d) Estratto contributi previdenziali	14	€ 5,00
e) In caso di richiesta di più di un documento tra quelli sopra indicati	25	€ 10,00 forfettari

Ad
K